



TRIBUNALE DI RIETI

LA NORMATIVA SUL SISMA: INDICAZIONI INTERPRETATIVE

In questa sede i Magistrati del Tribunale di Rieti intendono riprendere, completare e aggiornare i primi orientamenti interpretativi e applicativi della legge 229/2016: in base ad un primo periodo di confronto con le realtà processuali e tenendo conto del successivo intervento del DL 8/2017, che ha ulteriormente modificato il sistema rispetto ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.

Proviamo dunque a portare a compimento uno strumento di orientamento per i magistrati di questo ed altri Uffici, per il Foro e più in generale per tutti gli operatori della Giustizia: mantenendo la piena consapevolezza della controvertibilità e non esaustività delle soluzioni indicate, per la varietà e la complessità delle situazioni affrontate e per una trama normativa non sempre coerente e completa, che ha ingenerato numerosi regimi.

Queste pagine sono frutto di impegno collettivo, e si devono anche a Ilaria Auricchio, Valentina Cacace, Laura Centofanti, Enrica Ciocca, Francesca Ciranna, Andrea Fanelli, Gianluca Morabito, Roberta Nocella, Marilena Panariello, Tommaso Martucci, Francesca Vitale: nello sforzo di tutti noi di offrire, dopo i tragici eventi che si sono susseguiti in questi mesi, risposte di giustizia ad una cittadinanza così gravemente colpita.

Il Presidente f.f.

Carlo Sabatini

AMBITO PROCESSUALE CIVILE

1. Premessa

L'art. 49 comma 1 della L. 229/16 – che prevede tra l'altro la sospensione di tutti i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 24.8.2016 – si riferisce espressamente ai soli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, dunque non è applicabile ai processi pendenti dinanzi al Tribunale di Rieti. La norma di cui al comma 1, tuttavia, rileva ai fini interpretativi (vedi *infra*).

Si applicano, invece, ai processi civili del Tribunale di Rieti le previsioni contenute nei commi 3, 4, 5, 9 ter e in particolare:

- i commi 3, 4, 5 dell'art. 49 per i Comuni dell'allegato 1 (in forza del decreto legge 17.10.2016, n. 189 entrato in vigore dal 19.10.2016);

- il comma 9 ter per i Comuni dell'allegato 2 (in forza della legge di conversione 229/2016, entrata in vigore dal 18.12.2016).

- Come anticipato, ulteriore differenziazione è stata successivamente introdotta per il Comune di Rieti (e per gli altri cinque capoluoghi di altre Regioni, ricompresi nel 'cratere'): in base al DL 8/17 gli effetti di questa disciplina restano fermi sino al 31/3/17, data entro la quale le parti processuali o i loro difensori hanno l'onere di dichiarare l'inagibilità (da intendere come situazione accertata in provvedimenti dell'Autorità o comunque creatasi di fatto) dei fabbricati, delle case di abitazione, degli studi professionali o delle aziende. La dichiarazione deve essere fatta personalmente e con le forme di cui al DPR 445/00: e avviene sotto la responsabilità del dichiarante, fermi restando i poteri di accertamento del giudice, a norma dell'art. 71 DPR cit. In mancanza di tali dichiarazioni, cessa la possibilità di fruire della sospensione, ma restano salvi gli effetti dei provvedimenti assunti in precedenza. In particolare, per tale ultima evenienza, non si ritiene debba esserci un nuovo provvedimento giudiziale di anticipazione dei giudizi, essendo stato il rinvio disposto in base a norma all'epoca vigente senza tale ulteriore distinzione, e considerando più generali criteri di economia e certezza del diritto.

2. Diritto temporale

Gli artt. 49 commi 3, 4, 5, 9 ter sono applicabili sia ai processi che erano pendenti rispettivamente alla data del 24.8.2016 (Comuni dell'allegato 1) e 26/30.10.2016 (Comuni dell'allegato 2), sia a quelli introdotti successivamente.

In tale ultimo caso rileva comunque la residenza e la sede che le parti e i loro difensori avevano alle date sopra indicate.

Per quanto concerne poi i difensori occorre altresì che la nomina sia anteriore alla data del sisma di riferimento. Ciò è espressamente chiarito dall'art. 49 comma 3 con riferimento al sisma del 24.8.2016 per i Comuni dell'allegato 1 e deve ritenersi un principio applicabile anche con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 sebbene il comma 9 ter non lo prevedeva espressamente.

Per le cause introdotte successivamente agli eventi sismici la nomina del difensore avente studio in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 o 2 deve risultare da atto avente data certa.

Deve ritenersi che l'art. 49 commi 3, 4, 5, 9 ter sia retroattivo e si applichi, quindi, a decorrere dalle date dei rispettivi sismi (per i Comuni dell'allegato 1 dal 24.8.2016, per i Comuni dell'allegato 2 dal 26.10.2016).

I termini di cui ai commi 4 e 5 sono, quindi, sospesi rispettivamente, per i Comuni dell'allegato 1 dal 24.8.16 al 31.5.2017, per i Comuni dell'allegato 2 dal 26.10.2016 al 31.7.2017.

La parte interessata può rinunciare alla sospensione, anche per fatti concludenti e cioè compiendo l'atto processuale ricadente nel periodo di sospensione. Ove non vi sia rinuncia (espressa o implicita) di tutte le parti interessate, i termini restano sospesi. In tale caso i termini processuali iniziano a decorrere cessato il periodo di sospensione, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione; se invece il decorso del termine era già iniziato prima della sospensione, *riprendono* a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

In materia di dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., il Tribunale dovrà verificare caso per caso se alla data dei sismi dei Comuni dell'allegato 1 e dell'allegato 2 (e cioè alla data del 24.8.2016 per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data del 26.10.2016 per i Comuni di cui all'allegato 2) si fosse o meno già perfezionata la notifica del monitorio: nel primo caso il giudice potrà senz'altro concedere l'esecutorietà al decreto, nel secondo invece non potrà concederla dovendo attendere la fine del periodo di sospensione (31.5.2017 per il Comuni dell'allegato 1 e 31.7.2017 per quelli dell'allegato 2: il difensore è, pertanto, in questo caso, invitato a ripresentare l'istanza di concessione dell'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. una volta verificatesi le condizioni di legge, onde evitare che l'ufficio possa perdere il controllo delle istanze presentate molti mesi prima.

3. Differimenti delle udienze civili.

a. Interpretazione della norma

L'art. 49 comma 3 prevede il rinvio d'ufficio a data successiva al 31.5.2017 delle udienze processuali civili in cui le parti o i loro difensori (purché la nomina sia anteriore al sisma) erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24.8.2016.

In base al richiamo del comma 3 operato dall'art. 9 ter sono parimenti rinviate d'ufficio a data successiva al 31.7.2017 le udienze processuali civili in cui le parti o i loro difensori (purché anche qui la nomina sia anteriore al sisma) erano residenti o avevano sede nei Comuni dell'allegato 2 alla data del 26/30.10.2016.

La norma non è interpretabile come riferita ai soli "soggetti danneggiati" dagli eventi sismici. Nulla supporta una simile interpretazione restrittiva.

b. Concetto di residenza e di sede

Rispetto alle parti "persone fisiche" rileva il criterio della residenza anagrafica.

Rispetto alle parti "persone giuridiche" rileva il criterio della sede legale, spettando alle parti allegare, ai fini di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 49, eventuali ulteriori situazioni rilevanti.

Rispetto ai difensori rileva il criterio dell'ubicazione dello studio legale, quale risultante dagli atti, dovendosi così interpretare il criterio locativo individuato dalla norma. Non rileva lo studio del domiciliatario.

c. Modalità del differimento

Il differimento verrà in ogni caso disposto dal giudice in udienza, previa acquisizione delle determinazioni delle parti in ordine ad una eventuale volontà di rinuncia. Pertanto non vi saranno automatici differimenti disposti dal giudice fuori udienza, ma le cause verranno comunque chiamate alle udienze già fissate proprio allo scopo di verificare l'eventuale interesse alla prosecuzione del processo.

d. Rinuncia al differimento – modalità

Il diritto al differimento delle udienze processuali è disponibile e quindi "rinunciabile" dalla parte interessata, essendo uno strumento previsto dall'ordinamento nel suo esclusivo interesse.

Il difensore della parte può rinunciare al differimento per conto del suo assistito, non occorrendo che la parte rinunci personalmente, non trattandosi di *atto personalissimo*. Non occorrono procure speciali. La rinuncia non richiede l'impiego di formule sacramentali e

può essere fatta per iscritto, fuori udienza con atto depositato telematicamente, ovvero in udienza anche oralmente davanti al giudice.

Il difensore può effettuare una *doppia rinuncia* al differimento, sia per la parte che assiste, sia per sé.

La rinuncia al differimento – sia per la parte assistita, che per il *dominus* – può essere fatta anche dal *sostituto processuale* in udienza.

Si auspica, peraltro, che i difensori delle parti comunichino con anticipo di almeno due giorni alla controparte e al giudice la decisione di avvalersi del differimento in tutte le occasioni nelle quali potrebbero creare inutili ed ingiusti disagi a terzi (si pensi ad esempio ai testimoni, specie nell'ipotesi di accompagnamento coatto), ad ausiliari del giudice ed anche alla controparte specie ove il difensore sia di altro Foro.

La rinuncia è irrevocabile.

e. Rinuncia al differimento e sospensione dei termini processuali

La rinuncia al differimento dell'udienza, implica la manifestazione di volontà della parte (e del difensore) di proseguire il processo: da ciò discende che essa comporta automaticamente la rinuncia alla sospensione di tutti i termini processuali. Diversamente opinando verrebbe celebrata l'udienza ricadente nel periodo di "moratoria", ma non potrebbe essere svolte tutte quelle attività processuali che prevedono il rispetto di termini perentori o ordinatori (si pensi, ad esempio, allo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio che prevedono l'assegnazione di termini per le osservazioni alle parti; si pensi anche alla concessione di termini per il deposito di note o di memorie, ecc.), il che produrrebbe un risultato irrazionale e contrastante con gli stessi interessi della parte rinunciante e contrario al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sicché anche una lettura costituzionalmente orientata impone tale interpretazione della norma.

Deve, pertanto, concludersi che la sospensione dei termini *processuali*, strettamente legati al processo in corso, sia a propria volta suscettibile di rinuncia, essendo posta nell'esclusivo interesse della parte.

Ritiene, quindi, il Tribunale che:

- la parte che rinuncia al differimento, rinunci automaticamente anche alla sospensione dei termini processuali relativi al processo di cui vuole la prosecuzione;
- la parte possa rinunciare alla sospensione dei termini processuali e così facendo rinunci automaticamente anche al differimento dell'udienza (si pensi al caso in cui il convenuto in una causa civile ordinaria si sia costituito tempestivamente in giudizio

depositando la memoria di costituzione, pur ricadendo il termine a comparire nel periodo di “moratoria”, oppure al caso delle parti che deposita le memorie ex art. 183 c.p.c. e l’udienza di rinvio è fissata nel periodo di “moratoria”);

- la parte possa anche solo rinunciare alla sospensione dei termini processuali laddove ad esempio l’udienza di rinvio già ricada in periodo successivo al 31.5.2017 ovvero al 31.7.2017 ovvero non vi sia proprio (come nel caso in cui sia già avvenuta la celebrazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni ricadente prima del periodo di “moratoria”) e dunque non possa avere luogo la rinuncia al differimento dell’udienza.

La rinuncia alla sospensione dei termini processuali può avvenire espressamente o implicitamente, per fatti concludenti, attraverso ad esempio il compimento dell’atto, ad esempio nell’ipotesi in cui stia decorrendo un termine per il deposito di memorie e la parte avente diritto alla sospensione depositi materialmente la memoria. In questo caso – appunto – il mero deposito dell’atto da parte del soggetto che potrebbe avvalersi della sospensione implica la volontà di proseguire il processo (né, ovviamente, potrebbe essere presa in considerazione l’eventuale ignoranza della legge). Quanto osservato per la parte, vale, anche per il suo difensore.

Si auspica in ogni caso che il difensore manifesti espressamente nel corpo dell’atto stesso la volontà di rinunciare.

Perché possa darsi corso alla celebrazione del processo ovvero all’adozione di atti giudiziali (esempio pronuncia di ordinanze o sentenze) occorre che vi sia la rinuncia di tutte le parti legittimate e diversamente il giudice dovrà attendere lo spirare dei termini processuali, tenuto conto della moratoria.

Si ripete, per chiarezza espositiva, che i termini a cui si è fin qui fatto riferimento sono *solo ed esclusivamente* i termini processuali legati allo svolgimento del processo in corso e solo rispetto ad essi la parte può quindi rinunciare alla sospensione.

Si osserva, altresì, che pur essendo legittima l’obiezione per cui l’interesse di una parte alla rinuncia può essere collegato alla strategia processuale assunta dalla controparte, allo stato non sono configurabili correttivi e che quindi ciascuna parte deve compiere autonomamente la valutazione dei rischi/benefici connessi alla scelta di avvalersi o meno dello strumento della rinuncia.

f. Soggetti non costituiti/ non presenti in udienza

Il processo è sempre differito d’ufficio nell’ipotesi di soggetto convenuto contumace ricadente nelle condizioni soggettive di cui ai commi 3 e 9 ter.

Il processo è differito ad oltre il 31.5.2017 ovvero ad oltre il 31.7.2017 anche ove una o entrambe le parti o i loro difensori non si presentino all'udienza e non abbiano fatto pervenire le proprie rinunce (es. ipotesi di cui all'art. 181 e 309 c.p.c.).

g. Conseguenze della violazione art. 49 commi 3 e 9 ter

La violazione delle norme processuali sul differimento/sospensione dei termini processuali determina una nullità processuale che deve essere eccepita a pena di decadenza dalla parte interessata nella prima difesa successiva e diversamente si sana.

4. Processi esclusi dal differimento

Benché l'art. 49 comma 3 per i Comuni di cui all'allegato 1 e comma 9 ter per i Comuni di cui all'allegato 2 non lo preveda espressamente, ritiene il Tribunale che debba essere comunque garantita la celebrazione di una serie di processi caratterizzati da particolare urgenza.

Conforta tale interpretazione la lettura sistematica e costituzionalmente orientata del comma 1 e del comma 3 dell'art. 49 della Legge.

L'art. 49 comma 1, invero, prevede la sospensione d'ufficio di tutti i processi civili fuorché delle "*cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adizione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti*".

L'art. 49 comma 3, invece, prevede il differimento di d'ufficio di tutti i processi civili – in qualunque Tribunale pendenti – secondo il criterio della residenza o della sede delle parti e dei difensori.

Il comma 1, dunque, opera sul piano *territoriale*, mentre il comma 3 opera sul piano *soggettivo*.

Poiché le due previsioni normative operano su piani diversi esse hanno ambiti applicativi diversi: pertanto il comma 3 non può ritenersi norma speciale rispetto al comma 1. Non vi è antinomia risolvibile alla stregua del criterio della specialità, ma diversità di ambiti normativi.

Ne discende che tutti i processi civili pendenti dinanzi agli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1 sono sospesi d'ufficio, salvo quelli urgenti sopra

menzionati indipendentemente dal criterio soggettivo e dunque anche ove le parti e i difensori coinvolti fossero residenti al momento del sisma nei Comuni di cui all'allegato.

Se, dunque, perfino negli uffici giudiziari ubicati nei Comuni più colpiti dal sisma, quelli cioè dell'allegato 1 e del comma 9 bis (in relazione al Comune di Camerino) i procedimenti urgenti sono trattati senza subire sospensione, *a fortiori* tali procedimenti debbono poter essere trattati negli uffici giudiziari a cui si applica il solo comma 3 (vale a dire tutti gli altri uffici giudiziari italiani in cui le parti o i difensori fossero al momento del sisma residenti o aventi sede nei Comuni degli allegati 1 e 2). Tale soluzione emerge peraltro anche dal raffronto con l'analoga normativa dettata per i processi penali: che appunto prevede (laddove il legislatore abbia comunque voluto assicurare una trattazione, venendo in rilievo interessi assolutamente primari e prevalenti) un'unica categoria di eccezioni, applicabili a entrambi i piani di operatività dell'norma qui in esame, territoriale e soggettivo.

Una lettura sistematica delle norme di riferimento impone dunque siffatta soluzione interpretativa.

La impone anche una lettura costituzionalmente orientata.

Infatti diversamente opinando, e cioè ritenendo che l'art. 49 comma 3 non consenta la celebrazione neppure dei processi urgenti, si perverrebbe – data la lunghezza del termine di “moratoria” - ad un sicuro ed irreparabile sacrificio del diritto costituzionale di difesa della parte che agisce in giudizio per la tutela del proprio diritto.

Non ignora il Tribunale la contrapposta esigenza di tutelare il diritto di difesa della parte convenuta, che in quanto residente nei Comuni danneggiati dal sisma, *potrebbe* versare in condizione di grave difficoltà.

Ma l'interpretazione qui propugnata oltre che trovare positivo supporto nel dato normativo, appare quella maggiormente ispirata ai principi costituzionali per cui il bilanciamento dei contrapposti interessi – che non può che essere condotto in astratto e senza riferimento alla contingenza dei casi concreti – deve avvenire scongiurando soluzioni che comportino la *sicura* compromissione del diritto di difesa di una delle parti.

Sono, pertanto, escluse dal differimento di ufficio le seguenti cause:

- cause relative ad alimenti;
- ai procedimenti cautelari;
- ai procedimenti per l'adizione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

- procedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile;
- in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:
 - o procedimenti possessori nella fase interdittale;
 - o fase cautelare relativa alla sospensione nell'ambito di opposizione a precetto, opposizione all'esecuzione, opposizione di terzo all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi; sospensione della vendita esecutiva di cui all'art. 586;
 - o fase processuale relativa alla decisione di cui dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.);
 - o impugnazione del licenziamento ex art. 1 comma 47 e ss. L. 92/12 (cd. rito Fornero), sia nella fase sommaria che nella fase di opposizione;
 - o art. 28 Statuto dei Lavoratori;
 - o accertamenti tecnici preventivi in materia di assistenza ex art. 445 bis c.p.c. (compresa la fase di omologa e i giudizi di opposizione);
 - o accertamenti tecnici preventivi ex art. 696 c.p.c. (con esclusione della consulenza ex art. 696 bis c.p.c.).

Anche i procedimenti civili per i quali non è prevista la celebrazione di udienze, sono in linea di massima, non suscettibili di differimento:

- i ricorsi per decreto ingiuntivo avranno ordinariamente seguito, salvo quanto illustrato con riferimento alla dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.;
- i procedimenti di volontaria giurisdizione avranno ordinariamente seguito (a titolo esemplificativo l'autorizzazione alla vendita di beni di minori, interdetti, ecc.).

Sono, invece, suscettibili di differimento, salvo rinuncia, sempre in via esemplificativa e non esaustiva, le cause di convalida di sfratto, i processi in materia di separazione e divorzi, le modifiche alle condizioni di separazione dei coniugi di cui all'art. 710 c.p.c..

AMBITO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE E OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Non si ritiene applicabile la disciplina di cui all'art. 49 D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016 alla fase cautelare dei procedimenti di opposizione a precetto, all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo ex artt. 615 e ss. c.p.c., fino alla decisione sull'istanza di

sospensione dell'esecutività del titolo (art. 615, co. I, c.p.c.), di sospensione dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.) o di emissione dei provvedimenti indilazionabili (art. 618 c.p.c.).

E', invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 49 D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016, alla fase successiva a quella cautelare dei procedimenti di cui sopra.

Analogamente non si ritiene applicabile la disciplina di cui all'art. 49 D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016 alle ipotesi di cui all'art. 591 ter c.p.c. sia per la risoluzione delle difficoltà incontrate dal professionista nel corso delle operazioni di vendita, sia per il reclamo al G.E. avverso gli atti del professionista.

Nelle esecuzioni (mobiliari ed immobiliari) la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze, in presenza dei presupposti e ove non vi sia rinuncia espressa, si applicano a tutti i termini (es. pagamento delle rate di conversione) ed a tutte le udienze, mentre è consentito lo svolgimento delle attività da compiersi fuori udienza, come ad esempio, nelle esecuzioni immobiliari, la nomina del custode dell'immobile pignorato, del professionista delegato, dell'esperto stimatore, nonché lo svolgimento della valutazione di stima del bene staggito.

Relativamente alla vendita forzata successiva all'entrata in vigore dell'art. 49 D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016 (o ne caso in cui i termini di versamento del residuo prezzo non siano scaduti prima degli eventi sismici) l'aggiudicatario potrà fruire della sospensione dei termini per il versamento relativo, ove non vi rinunci o non abbia indicato nella offerta un termine di pagamento inferiore a quello legale.

Quanto alla fase successiva alla vendita, può procedersi alla redazione del decreto di trasferimento ed al progetto di distribuzione. I termini processuali sono sospesi, ma non per la proposizione delle richieste di sospensiva, di carattere urgente.

Relativamente ai procedimenti di esecuzione mobiliare presso terzi:

- se il terzo rilascia la dichiarazione al creditore il procedimento prosegue;
- se il terzo non la rilascia, è necessario fissare l'udienza, se il terzo non compare (art. 548, comma 2, c.p.c.) è necessario il rinvio a data successiva al 31 maggio o al 31 luglio 2017;
- se il terzo non aveva rilasciato la dichiarazione in udienza o non era comparso in data antecedente all'entrata in vigore del citato art. 49 D.L. 189/2016, si avvia il procedimento ex art. 549 c.p.c., che soggiace alla sospensione se ne ricorrono i presupposti con riferimento ad uno dei creditori, ad uno dei debitori o al terzo, che è parte in questa fase del procedimento.

Sul sito del Tribunale di Rieti, Ufficio esecuzioni immobiliari, modulistica, sono reperibili le circolari dei G.E. per i professionisti delegati e gli esperti stimatori nonché i modelli dei verbali delle vendite da utilizzare nelle procedure con soggetti residenti o con studio professionale nei Comuni del "cratere".

AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Si ritiene in generale applicabile la normativa in oggetto alle procedure concorsuali (sia relativamente alla fase prefallimentare antecedente alla dichiarazione di fallimento del debitore sia relativamente alle istanze volte ad ottenere l'ammissione al concordato sia alle procedure pendenti post dichiarazione di fallimento e post ammissione/omologa del concordato).

Fa deporre in tal senso il contenuto letterale dell'art. 49 co. 1 (rilevante ai fini interpretativi) e, nella specie, dei commi 3 (riferito alle udienze processuali civili tra le quali rientrano quelle relative alla trattazione del ruolo afferente alle procedure concorsuali), 4 (quest'ultimo riferito alla sospensione dei termini processuali e sostanziali anche alle procedure concorsuali in generale senza distinzione giustappunto di fasi) nonché dell'art. 9 ter - quest'ultimo contenuto nella legge di conversione n. 229/2016 in relazione agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 ed ai Comuni di cui all'allegato 2. Va inoltre considerato che la gestione/trattazione del ruolo relativo alle procedure concorsuali è caratterizzato da una scansione temporale precisa delle varie fasi procedimentali e degli adempimenti connessi previsti sia per gli organi della procedura (Giudice delegato, Curatore, Comitato dei Creditori, Commissario e Liquidatore Giudiziale) che per le parti (creditori/debitori). Dall'attività procedimentale e provvedimentale derivano spesso effetti processuali e sostanziali a carico/favore dei soggetti interessati e decorrono termini decadenziali i quali per legge devono rimanere sospesi o la cui decorrenza deve essere procrastinata a data successiva al 31.5.-31.7.2017.

Si ritiene peraltro, allorchè si renda necessaria e/o sia prevista per legge la provocazione del contraddittorio delle parti o di svolgere attività in udienza, che quest'ultima possa essere fissata dal G.D. ai fini della trattazione salvo poi dover verificare, in seno alla stessa, se ricorrano i presupposti per il rinvio d'ufficio ove, ai sensi del citato comma 3, difetti l'espressa rinuncia al rinvio ad opera di taluno dei soggetti interessati. In altri termini, allorchè ad esempio, sia proposta istanza di fallimento ovvero istanza di fissazione dell'udienza di vendita dei beni acquisiti al fallimento e/o facenti parte

dell'attivo concordatario, istanza di discussione del rendiconto finale di gestione ai sensi dell'art. 116 L.F. - il Giudice delegato fissa l'udienza. Analogamente provvederà il Tribunale ad es. al fine di sentire l'istante in camera di consiglio ex art. 161 LF, di omologare o risolvere il concordato. In caso di mancata espressa rinuncia delle parti la procedura sarà rinviata a data successiva al 31.5-31.7.2017 e si disporrà a carico della parte istante e/o dell'organo della procedura il rinnovo degli adempimenti notificatori/comunicatori e/o pubblicitari del caso.

In altri termini si propone di evitare, per dette procedure, che l'udienza su istanza delle parti/organi procedurali venga fissata direttamente ed automaticamente dal GD/Tribunale alla fine del periodo di sospensione/rinvio previsto dalla legge. Ogni determinazione delle parti al fine di disporre il rinvio o meno della udienza e dei relativi adempimenti verrà acquisita, anche per *facta concludentia*, all'udienza stessa. Ciò consentirà anche di evitare inutili rinvii laddove sia ad es. lo stesso debitore a manifestare interesse alla prosecuzione del procedimento ai fini della sua definizione. Va inoltre considerato, al fine di ritenere preferibile tale *modus operandi* il fatto che, segnatamente per le procedure pendenti nella fase prefallimentare, è prevista una trattazione/istruzione "veloce e snella" nell'interesse delle parti stesse e del concorrente interesse pubblicistico e che per le medesime procedure prefallimentari, pur non avendo esse a rigore carattere cautelare e/o d'urgenza, non è prevista la sospensione dei termini durante il periodo feriale.

Infine si ritiene, così come previsto per le linee guida interpretative indicate ed afferenti alle procedure esecutive, che la disciplina di cui all'art. 49 DL 189/2016 convertito in Legge 229/2016, non si applica ai fini dello svolgimento delle attività da compiersi, in generale, fuori udienza. È dunque consentito, ad esempio, nominare gli ausiliari della procedura (esperto stimatore, perito, coadiutore fiscale/contabile, difensore al fine di svolgere attività difensiva, agire o resistere in giudizio, acquisire pareri), procedere alla liquidazione dei compensi nei confronti degli stessi ausiliari/professionisti/organi della procedura, emettere mandati di pagamento, predisporre il rendiconto finale di gestione ed il piano di riparto ex artt. 116 e 117 L.F., autorizzare l'esecuzione del piano di riparto, inoltrare istanze di transazione per i crediti di pertinenza della procedura, chiudere/archiviare la procedura. I termini processuali per le eventuali osservazioni, contestazioni, reclami delle parti rimangono sospesi tranne in caso di espressa rinuncia ovvero di urgenza.

Relativamente alla vendita forzata successiva all'entrata in vigore della legge in esame (o nel caso in cui i termini di versamento del residuo prezzo non siano scaduti prima

degli eventi sismici), l'aggiudicatario potrà fruire della sospensione dei termini per il versamento relativo, ove non vi rinunci o non abbia indicato nella offerta un termine di pagamento inferiore a quello legale.

Quanto alla fase successiva alla vendita, può procedersi alla redazione del decreto di trasferimento e, come detto, alla redazione da parte del Curatore/Liquidatore del rendiconto di gestione e successivo progetto di riparto. I termini processuali per le eventuali osservazioni, contestazioni, reclami delle parti rimangono sospesi tranne in caso di espressa rinuncia ovvero di urgenza.

Si conclude evidenziando che - come previsto dall'art. 49 comma 1 citato (anche ed a fortiori) per le procedure concorsuali - ne è consentita la trattazione/svolgimento senza operarne il rinvio, relativamente a quelle "rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti". In tal caso il motivo di pregiudizio deve essere allegato dalle parti istanti/interessate ai fini della eventuale dichiarazione di urgenza.

AMBITO PROCESSUALE PENALE

1) Premessa

Anche in ambito penale il legislatore ha voluto introdurre un **doppio regime**, su base territoriale e su base personale: normativa estesa dal comma 9 ter in sede di conversione del DL a tutti i Comuni inclusi nell'allegato 2

- **il comma 6, con le eccezioni di cui al comma 8, prevede la sospensione integrale delle attività giudiziarie per gli uffici aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1;** tale normativa è stata estesa dal comma 9 bis in sede di conversione al Comune di Camerino.

- **il comma 7, con le eccezioni di cui al comma 8, prevede nel processo, allorquando una delle parti o dei relativi difensori fosse alla data del 24/8 residente in tali Comuni:**

a) la sospensione dei termini previsti a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensive;

b) il rinvio di ufficio a data successiva al 31/5/17 allorquando detta parte o il suo difensore siano assenti o contumaci.

-Peculiare è il regime previsto per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, in base al DL 8/17:come sopra più diffusamente indicato,

gli effetti di questa disciplina restano fermi sino al 31/3/17, data entro la quale le parti processuali o i loro difensori hanno l'onere di dichiarare l'inagibilità .

Per tutte le fattispecie indicate per la durata delle cause di sospensione (co. 6 e 7 lett. a) e per i casi di rinvio (co. 7 lett. b) è sospeso il corso della prescrizione: normativa questa estesa parimenti ai Comuni di Camerino e a quelli di cui all'allegato 2 (co. 9 quater). Si ritiene al riguardo che la sospensione operi sino all'udienza di rinvio fissata dal giudice. Questa soluzione deriva dalla lettera della norma, posto che l'art. 49 co.9: "il corso della sospensione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7 lett a), nonchè durante il tempo il cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7 lett. b)". Del resto, trattandosi di rinvio ex lege, dovrebbe trovare applicazione il disposto di cui all'art. 159 co.1 n.3 c.p. ed i principi di diritto espressi in materia dalla S.C.: nel ns. caso la sospensione del processo ed il conseguente rinvio dell'udienza sono "rinunciabili". Quindi si rientrerebbe nell'ipotesi di non impedimento assoluto a presenziare, paragonabile alla richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale ovvero per adesione all'astensione collettiva dalle udienze ovvero su concorde richiesta delle parti: la prescrizione resta pertanto sospesa fino alla nuova udienza. Si ritiene utile ribadire come tale soluzione si attagli anche alle fattispecie previste dall'art. 17 DL 8/17-venendo espressamente previsto che restano salvi gli effetti dei provvedimenti assunti in base alla normativa precedente e non venendo in considerazione alcuna modifica normativa che abbia diversamente regolato il regime prescrizionale ma solo una successione di norme che hanno introdotto e diversamente regolato cause di 'impedimento presunto' di parti e difensori (rispetto alle quali la sospensione del corso della prescrizione è fatto accessorio), sulle quali i magistrati hanno già provveduto secondo la normativa all'epoca vigente.

2) Si richiamano le considerazioni svolte trattando dei processi civili in tema di **Diritto temporale-Differimento dell'udienza- residenza e sede-modalità del rinvio-rinuncia a sospensione e rinvio.**

Come **modalità specifiche di concretizzazione** dei principi già enunciati nella materia penale si segnala:

non si ritiene che possano essere sospesi – non vertendosi in tema di Uffici residenti nei Comuni di cui all'allegato 1 – i termini per le indagini preliminari; in particolare non si ritiene possa essere disposta la sospensione della notifica ex art. 415 bis c.p.p., posto che proprio la legge 229/16 distingue chiaramente la fase procedimentale e quella processuale

si ritengono ricompresi nella normativa di cui al comma 7 anche i processi che si siano incardinati dopo gli eventi sismici contemplati dalla normativa (24/8; 26-30/10) posto che il riferimento a tali date come date di pendenza dei giudizi suscettibili di sospensione riguarda il solo comma 6;

anche nel processo penale il difensore della parte può rinunciare al differimento per conto del suo assistito, non occorrendo che la parte rinunci personalmente, non trattandosi di atto personalissimo. Non occorrono procure speciali. Soccorre sul punto quanto prevede l'art. 99 c.p.p., che indica come 'l'imputato può togliere effetto con espressa dichiarazione contraria all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice': dunque la dichiarazione di rinuncia fatta dal difensore senza che venga dichiarata volontà contraria di imputato o p.o. prima che il giudice si pronunci consente la prosecuzione del giudizio.

Pur se la nozione di assenza (oltre che quella di contumacia) sembra riferibile (avendo riguardo alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della norma) rispetto all'imputato alla sola assenza dichiarata, non anche all'assenza di fatto dal processo - considerando la giustapposizione all'istituto della contumacia (per le posizioni così definite prima della l. 67/14); il fatto che in tale ultimo caso il codice di procedura penale utilizzi il termine 'non presenza' e soprattutto considerando che a norma dell'art. 420 bis co. 3 secondo alinea l'imputato già comparso 'è considerato presente' - ragioni di sistema e di considerazione della ratio della norma (di attribuire rilevanza giuridica a situazioni che si sono verificate in corso di giudizio e che potrebbero minarne la possibilità di contraddittorio) rendono legittimo anche considerare rilevante l'assenza di fatto dell'imputato, in precedenza già presente;

in maniera analoga, appare legittimo disporre la sospensione in caso di imputato e/o del difensore residenti in uno dei Comuni del cratere, ma domiciliati in altro Comune non ricompreso; ovvero in caso di difensore che compaia al solo fine di dedurre di avvalersi alla sospensione, posto che il dato oggettivo della presenza del difensore viene superato dalla sua dichiarazione esplicita;

presenza di sostituto processuale munito di delega scritta o orale generica: anche in tale caso il difensore non può essere considerato "assente", ai sensi dell'art. 49, e quindi il processo non può essere sospeso;

presenza di sostituto processuale, con delega scritta o orale conferita al solo fine di rappresentare al giudice che il difensore titolare non rinuncia agli effetti sospensivi della normativa speciale: trattandosi non di un legittimo impedimento per concomitante impegno

professionale (che per la S.C. non è causa di rinvio allorquando si nomina un sostituto processuale), ma di legittimo impedimento ex lege per danni da terremoto che il sostituto - rimanendo il difensore interessato 'assente' - intende rappresentare, il processo va sospeso;

doppio difensore, di cui solo uno interessato alla normativa sul sisma e assente: il processo non va sospeso, argomentando secondo il principio di diritto espresso dalla S.C. in merito al legittimo impedimento: non è violato il diritto di difesa, l'imputato ha comunque un difensore che lo rappresenta e lo assiste;

Il difensore e/o l'imputato sono presenti alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della normativa speciale, ma sono poi assenti nel prosieguo. Il riferimento alle condizioni di assenza (o contumacia) nei termini anzidetti va ritenuto applicabile alla sola prima udienza, e dunque non si ritiene di dovere sospendere: per quanto concerne l'imputato del resto l'art. 488 co. 2 c.p.p. recita "l'imputato che, dopo esser comparso, si allontana dall'aula d'udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore"; per quanto concerne il difensore, a seguito dell'udienza nella quale si sia verificata la regolare costituzione delle parti tenendo conto della specificità della situazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 484 c.p.p., 49 legge 229/16 e 17 DL 8/17, la presenza o assenza delle parti e dei loro difensori si è cristallizzata ed ogni evento sopravvenuto, che non riguardi morte, rinuncia, nomina di un nuovo difensore e simili non può rilevare.

3) Regime processuale Riguardando 'l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private' l'eventuale violazione delle prescrizioni in parola appare inquadrabile come nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p

4) Processi esclusi dal differimento.

La normativa non chiarisce alcuni aspetti, sui quali è però possibile una prima lettura.

La situazione degli imputati sottoposti a misura cautelare non custodiale: la dizione specifica della norma non sembra consentire la ricomprensione nelle deroghe, e si impone la sospensione.

L'incidente probatorio: pur potendo in astratto essere considerato parte del 'processo', in quanto anticipazione di prova dibattimentale e dunque da svolgere assicurando il pieno contraddittorio, ha per sua intrinseca natura di atto urgente ed è collocato sistematicamente all'interno della fase delle indagini preliminari, dunque non dovrebbe essere suscettibile di sospensione.

L'udienza conseguente alla richiesta di archiviazione: non si ritiene debba essere sospesa, posto che tecnicamente non ci si trova ancora nel 'processo penale', ambito di applicazione dell'art. 7.

I decreti penali: appare possibile la richiesta di emissione da parte del P.M., e l'emissione da parte del G.I.P.: con contestuale sospensione della notifica, che introdurrebbe una fase definitiva e (con l'eventuale opposizione) processuale, per la quale la normativa speciale ritiene non assicurato il pieno contraddittorio.